



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF015
INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 8

OGGETTO	VIDEOFORUM: LE RISPOSTE DEI FUNZIONARI ENTRATE
RIFERIMENTI	VIDEOFORUM ITALIA OGGI
CIRCOLARE DEL	26/01/2018

Sintesi: nella usuale videoconferenza iniziò anno dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, non stati rilasciati numerosi chiarimenti in merito ad alcune questioni particolarmente dibattute.

Si deve notare che i pareri espressi forniscono la posizione personale dei funzionari e non vincolano in alcun modo l'Agenzia stessa fintantoché non siano recepiti in un documento ufficiale di passi.

Nel corso dell'incontro con la stampa specializzata del 24/01/2018, i funzionari delle Entrate hanno risposto a quesiti riguardanti la Legge di Bilancio 2018 e le recenti novità fiscali.

Nel prosieguo si analizzano le risposte ai quesiti fornite dai funzionari, tenendo presente che fino al recepimento in un documento ufficiale di prassi tali risposte non vincolano l'Agenzia delle Entrate.

ROTTAMAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO

Con il Collegato Fiscale è stata ampliato l'accesso alla rottamazione delle cartelle di pagamento. L'art. 1 del DL 148/2017 convertito dispone, tra l'altro, quanto segue:

- ➔ **“definizione agevolata 2017”**: è disposta una **nuova definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione **tra il 1/01/2017 ed il 30/09/2017** (con regole del tutto analoghe a quelle della prima edizione)
- ➔ **“definizione agevolata 2016”**: in relazione ai **carichi affidati** all'agente della riscossione **nel periodo 1/01/2000 - 31/12/2016** è disposta:
 - a) la **riapertura dei termini** per i ruoli che non erano già stati oggetto di definizione

RUOLI 2017

L'art. 1 c. 10-bis DL 148/2017 convertito ha esteso la definizione agevolata ai **carichi affidati** all'Agenzia Entrate-Riscossione **dal 1/01/2017 al 30/09/2017**.

Domanda di definizione agevolata:

- deve essere **presentata** entro il **15/05/2018**.

Termini di pagamento: sono i seguenti:

MODALITA'	ANNO E TERMINI DI PAGAMENTO				
	2018				2019
RATEIZZO CON UN NUMERO MASSIMO DI 5 RATE	LUGLIO (20%)	SETTEMBRE (20%)	OTTOBRE (20%)	NOVEMBRE (20%)	FEBBRAIO (20%)

N.B. E' possibile scegliere un piano rateale che preveda il versamento di 2, 3 o 4 rate.

RUOLI 2016

L'art. 1 c. da 4 a 10 DL 148/2017 convertito prevede:

- ➔ una **riapertura dei termini** per la definizione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 1/01/2000 al 31/12/2016**
- ➔ **limitatamente ai carichi** che **non siano stati oggetto di precedente definizione**.
(indipendentemente che risultino notificati in cartelle di pagamento distinte o meno).

B) TERMINI DI PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE	
DL 148/2017 CONVERTITO	
31.10.2018	VERSAMENTO RATEALE
UNICA SOLUZIONE	<p>Il contribuente procede ai seguenti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 rate di pari ammontare pari complessivamente all'80% delle somme dovute, scadenti nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018 ultima rata per il residuo 20% entro febbraio 2019 <p>Anche in tal caso è probabile che il termine cada alla fine di ciascun mese.</p>

31/10/2018	Versamento della 1° rata (40% delle somme dovute per la definizione) o unica soluzione
30/11/2018	Versamento della 2° rata (40% delle somme dovute per la definizione)
28/02/2019	Versamento della 3° rata (20% delle somme dovute per la definizione)
N.B. E' possibile scegliere un piano rateale che prevede il versamento di 2 sole rate.	

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DA 2000/2007

Per la presentazione della richiesta di accesso alla definizione agevolata, è stato approvato un unico modello (DA 2000/2017) ove indicare:

- sia i carichi 2017
- che i carichi 2000 – 2016.

Esempio	Il sig. Rossi ha ricevuto a luglio 2016 una cartella di pagamento, per le quali non si è avvalso della prima definizione agevolata. Ha ricevuto una cartella a gennaio 2017.
	Attualmente potrà procedere a definire
	- sia cartella 2016 (112 2015 00123465 33)
	- che la cartella 2017 (112 2016 00123465 44)
	entrambi non evidenziati nel mod. DA1 presentato.

Nr. Progr.	Numero cartella/avviso	Nr. Progr.	Numero cartella/avviso
1	112 2015 0012233 44	7	
2	112 2016 00123465 44	8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

Andrà indicato il numero della cartella per cui s'intende aderire alla definizione agevolata

Rif. Nr. Progr.	Identificativo carico
1	VE2015/12345 27012012AL470AA

Indicando poi i carichi per cui s'intende aderire alla definizione agevolata



Il dubbio: nella fattispecie prospettata, vi erano dubbi su come compilare la sezione relativa alle modalità di pagamento, in caso di opzione per il pagamento rateale, visto le diverse possibilità previste per i carichi 2000-2016 e 2017.

NEW

NEW – i funzionari evidenziano che, ove si proceda a barrare la casella “**numero massimo di rate**”, Agente della riscossione invierà un piano di pagamento:

- **carichi 2017**: che prevede cinque rate, per i carichi affidati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017
- **carichi 2000-2016**: tre rate per quelli affidati nel periodo dal 2000 al 2016

Viene inoltre chiarito che:

- ➔ qualora venga invece indicato un **numero di rate superiore al massimo** previsto per la tipologia di carico (data di affidamento), il pagamento si intende comunque richiesto per il numero di rate massimo previsto in base alla tipologia di carico

Esempio: nel caso in cui si chieda il pagamento in quattro rate di un carico per cui è prevista la rateizzazione in massimo tre rate, il pagamento verrà comunque ripartito in tre rate.

- ➔ nel modello **non viene selezionata alcuna opzione**, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione per entrambe le tipologie di carico

Attenzione: non viene chiarito come procedere nel caso s'intenda optare per un piano rateale diverso. Es. 3 rate per i carichi 2017 e 2 rate per i carichi 2000-2016

DICHIARA ALTRESI

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità⁵:

☐ **UNICA SOLUZIONE⁵**

oppure

☐ **NEL NUMERO MASSIMO DI RATE PREVISTE**

oppure

nel seguente NUMERO DI RATE ☐ (indicare un numero di rate maggiore di uno e minore di quelle massime previste per la specifica tipologia di carico).

Nel caso si indichi un **numero di rate diverso** (e inferiore) da quello massimo, questo numero si applicherà per tutti i carichi.

Se il numero indicato è superiore a quello massimo, il pagamento s'intende richiesto per il numero di rate massimo.

Se si barra **unica soluzione** o **non si effettua alcuna opzione**, si dovrà procedere con il versamento:

- rata unica con scadenza a luglio 2018, per i carichi 2017
- rata unica con scadenza a ottobre 2018 per i carichi 2000-2016

Se si barra **numero massimo di rate**, l'Agenzia invierà un piano di pagamento con 5 rate per i carichi 2017 e 3 rate per i carichi 2000-2016

Esempio 2

Il sig. Bianchi presenta il modello DA 2000-2017 includendovi carichi 2017 e 2000-2016. Indica che pagherà in un numero di rate pari a 4.

In questo caso:

- per i carichi 2000-2016 l'agenzia invierà un piano di pagamento con 3 rate (numero massimo)
- per i carichi 2017 l'agenzia invierà un piano di pagamento con 4 rate (inferiore al numero max 5).

In tale caso il contribuente si consiglia, per evitare possibili dubbi, la presentazione di due modelli DA2000/2017:

- o per i carichi 2000-2016
- e uno per i carichi 2017.

Così facendo il contribuente potrà scegliere soluzioni diverse per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata che gli resterebbero precluse nel caso di presentazione di un unico modello DA 2000/17.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA: LA DURATA DELL'OPZIONE PRE IL REGIME ORDINARIO

Come noto, il regime semplificato costituisce un **regime naturale**, cioè un regime contabile al quale si accede senza dover effettuare specifiche comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.

Sono soggetti semplificati naturali coloro che non hanno superato il limite di ricavi di:

- ⇒ 400.000 euro nel caso delle imprese di servizi
- ⇒ 700.000 euro nel caso delle altre imprese



N.B.: non sono "semplificati" naturali (ma "forfetari" naturali) i soggetti che rientrano nei parametri fissati per l'applicazione del regime forfetario, disciplinato dalla Legge n. 190/2014.

I semplificati naturali possono accedere al regime della contabilità ordinaria per effetto di una specifica opzione ed uscire dal medesimo regime facoltativo attraverso una specifica revoca.

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

La legge di bilancio 2017 ha introdotto rilevanti novità in merito ai regimi contabili e alle connesse opzioni:

- innovando il regime della contabilità semplificata, attraverso un ribaltamento del criterio di determinazione del reddito d'impresa fondato ora sul criterio di cassa (art. 66, tuir)
- la modifica appare sostanziale, in quanto non si limita a fissare diverse regole contabili, ma **incide sulla determinazione del reddito d'impresa**
- è stato **modificato l'art. 18 DPR 600/1973**, il cui comma 8 stabilisce quanto segue:



*"Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, **per il periodo stesso e per i due successivi.**"*



Il dubbio: posto che il termine triennale già era stato superato in precedenza dal DPR 442/997, è sorto il dubbio se la riproposizione del medesimo vincolo triennale costituisse una mera "svista" del legislatore.

NEW – I funzionari delle Entrate, nel confermare quando chiarito dalla CM 11/2017, ritengono che il legislatore ha inteso **reintrodurre il vincolo triennale**, in quanto **si verte nell'esercizio di una "opzione per un regime di determinazione dell'imposta"**.

I funzionari evidenziano inoltre che il:

- il **vincolo triennale** sussiste
- anche nell'ipotesi di **passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa** (art. 3, DPR 442/1997)
- considerato che il vincolo triennale è la **regola generale** per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell'imposta



DECORRENZA: per espressa previsione di legge il vincolo triennale per la contabilità ordinaria si applica sicuramente per le opzioni effettuate **a partire dal 01/01/2017**.

SUPER AMMORTAMENTO

Con la Legge di Bilancio per il 2018, sono stati esclusi dall'applicazione del super ammortamento

- **tutti i veicoli** di cui all'**art. 164 comma 1 Tuir**.

Come noto, si è verificato un **ampliamento dell'esclusione** dall'agevolazione:

a) per il 2017: l'esclusione riguardava i soli:

- veicoli a deducibilità limitata (lett. b) co. 1 art. 164 Tuir)
- veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (lett. b-bis) co.1 art. 164 Tuir)

Rimanevano, così, agevolate tutte le altre tipologie di veicoli:

- autovetture ad uso pubblico (es.: taxi – lett. a) co. 1 art. 164 Tuir)
- autovetture esclusivamente strumentali nell'attività propria (autonoleggi; ecc. – lett. a) c. 1 art. 164 Tuir)
- autocarri, autotreni, autobus e mezzi similari

b) per il 2018: l'esclusione è estesa a **tutti i veicoli di cui all'art. 164 c. 1 Tuir.**

AUTOVETTURE/AUTOCARAVAN MOTOCICLI/CICLOMOTORI	Art. 164 Tuir	Deduc.	Acquisizione		
			2016	2017 (1)	2018
<div><div>▪ esclusivamente strumentali nell’attività propria (autonoleggi)</div><div>▪ adibiti ad uso pubblico (taxi)</div></div>	lett. a)	100%	SI	SI	NO
autovetture uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta	lett. b-bis)	70%		NO	
veicoli utilizzati per scopi diversi dai precedenti (inclusi agenti e rappresentanti)	lett. b)	20% (80% agenti)			

NEW – E' stato chiesto all'Agenzia se l'agevolazione fosse confermata per gli **autocarri**.

I funzionari hanno **confermato** l'applicazione del superammortamento agli autocarri, disciplinati dall'art. 54, co. 1, lett. d), D.lgs. 285/1992 (Codice della strada) non richiamato dall'art. 164 c. 1 Tuir.



Pertanto, sono agevolati anche gli altri autoveicoli non richiamati dall'art. 164, c. 1 Tuir:

AUTOMEZZI DIVERSI DAI PRECEDENTI	-	Deduc.	2016	2017	2018
▪ autocarri			SI		
▪ autoarticolati	-	100%			
▪ autobus					
▪ autovetture "uso ufficio"					

BONUS VERFE

L'art. 3 commi da 2 a 5 della legge di Bilancio 2018 introduce una nuova detrazione riferita alle spese per l'arricchimento del verde urbano negli edifici privati **sostenute nel 2018**.

La fruizione della detrazione è collegata al possesso dell'immobile:

TITOLARI	BONUS VERDE		
	2017	2018	2019
✓ proprietari	NO	SI	NO
✓ nudi proprietari			
✓ titolari di altri diritti reali			
✓ coloro che detengono l'unità abitativa con un titolo idoneo (locazione e comodato)			

Il testo, non particolarmente chiaro, è finalizzato ad agevolare i seguenti interventi:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private:

- di **parti comuni** di edifici esistenti o di **singole unità immobiliari** esistenti
- nonché delle **relative pertinenze** o **recinzioni**

b) realizzazione:

- di **impianti di irrigazione** (sui terrazzi, giardini, ecc.) o di **pozzi** (nel giardino di pertinenza)
- di **coperture a verde** e di **giardini pensili** (sui terrazzi/lastrici solari).

Sono agevolabili anche le spese inerenti alla progettazione e manutenzione connessa all'esecuzione degli interventi indicati.

NEW – E' stato chiesto se l'agevolazione fosse applicabile anche per la sistemazione a verde di terrazzi con collocazione di **piante e altri vegetali in vasi non fissi ma mobili**.

I funzionari dell'Agenzia hanno affermato (richiamando i contenuti della relazione tecnica) che per la fruizione della detrazione:

- ⇒ si deve trattare di **interventi di natura straordinaria**
- ⇒ con la conseguenza che sono **agevolabili**:
 - le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde *ex novo* o nel radicale rinnovamento dell'esistente,
 - quindi anche la **collocazione di piante ed altri vegetali in vasi è agevolabile**, a condizione che la **detta collocazione faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali**

MECCANISMO DELLA DETRAZIONE

La detrazione opera come segue:

Misura: spetta nella misura del **36% della spesa** sostenuta nel 2018

Limite di spesa: operano 2 plafond autonomi di spesa (analogamente al bonus ristrutturazioni):

- **€. 5.000:** per ciascuna unità immobiliare abitativa
- **€. 5.000 ripartite tra i condòmini:** per i lavori effettuati sulle parti comuni esterne condominiali

Fruizione: la detrazione va ripartita in **10 quote annuali di pari importo**.

Pagamento: la detrazione è subordinata al pagamento delle spese tramite con **"strumenti idonei a consentire la tracciabilità"**

NEW

NEW – L'agenzia ammette che i relativi pagamenti siano eseguiti non solo con bonifici ma anche a mezzo:

- ✓ assegni bancari, postali e/o circolari
- ✓ nonché con modalità come l'utilizzo di carte di credito e bancomat.

BONUS MOBILI

La legge di bilancio 2018 ha previsto stabilisce che:

- la **detrazione IRPEF del 50%** (ripartita in 10 quote annuali di pari importo):
 - per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di categoria energetica A+ (A per i forni)
 - destinati ad arredare l'immobile già **"oggetto di ristrutturazione"**.
- è **prorogata** alle spese sostenute **fino al 31/12/2018**.

La detrazione per gli acquisti effettuati nel 2018 spetta ai contribuenti:

- che hanno sostenuto **interventi di recupero del patrimonio edilizio**
- **“iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017**

NEW: i funzionari dell'Agenzia confermano quindi che:

- ⇒ **solo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati nel 2017 o nel 2018,**
- ⇒ spetta una detrazione del 50% delle spese sostenute nell'anno 2018 per mobili/elettrodomestici che va calcolata
 - su un ammontare complessivo di **€10.000**
 - al netto di eventuali spese già sostenute nell'anno 2017 per l'arredo dell'immobile ristrutturato.

Si ricorda, inoltre, che:

- la data del pagamento dei mobili/elettrodomestici deve essere successiva a quella di inizio lavori (che, tuttavia, possono essere pagati anche successivamente - CM 29/2013)
- è necessaria la contemporanea fruizione della detrazione per le opere di ripristino (CM 7/2017) .

RIVALUTAZIONE TERRENI

Viene **confermato** che

- ➔ se la perizia di stima è asseverata in data successiva all'atto di compravendita del terreno oggetto di rivalutazione
- ➔ non vi è alcuna decadenza



Nota: il principio era stato affermato con la RM 53/2015, che superava le precedenti e diverse indicazioni di prassi, con la quale l'Agenzia si è uniformata all'orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. Ord. 28 novembre 2013, n. 26714; Ord. Sezione VI 14 maggio 2014, n. 10561; 17 ottobre 2013, n. 23660; 9 maggio 2013, n. 11062; 13 dicembre 2012, n. 22990; sentenza 30 dicembre 2011, n. 30729)

Per fruire dell'agevolazione, è necessario:

- ➔ che la **perizia**, ancorché non asseverata e giurata, sia **redatta prima del rogito**
- ➔ sussistendo in ogni caso l'obbligo di indicare nel medesimo atto il relativo valore periziato

CONSERVAZIONE DIGITALE: TERMINI

Viene confermato che per effetto della **proroga al 31/10/2017** del termine di invio dei **Mod. REDDITI ed IRAP 2017** (DPCM 26/07/2017) hanno subito uno **slittamento anche gli adempimenti ad essi connessi**.

Si fa riferimento, nello specifico, alla conclusione della **procedura di conservazione dei documenti informatici**. Il chiarimento è estendibile anche:

- alla stampa dei registri contabili
- alla redazione e sottoscrizione dell'inventario



Nota: per tutti questi adempimenti si avrà tempo fino al **31/01/2018**.

Di conseguenza:

- anche dal 2018
- il termine resterà fissato al 31.01 dell'anno successivo a quello di riferimento per effetto delle modifiche introdotte da parte della legge di bilancio 2018.

Per i soggetti con **periodo d'imposta non coincidenti con l'anno solare** (c.d. esercizi a cavallo) rimangono confermati i chiarimenti contenuti nella **RM 46/E/2017**.

PERIODO D'IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Nel caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (non solo Srl7Spa con esercizio non solare, ma anche nei casi di operazioni aziendali straordinarie: messa in liquidazione, conferimento, ecc.):

- i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili al periodo
- andranno comunque conservati entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Esempio2 RM 46

Contribuente con periodo **non coincidente con l'anno solare** (1/07/2017 - 30/06/2018) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2017 entro il 3° mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31/12/2017.

In relazione alla dichiarazione dei redditi del periodo 1/07/2016-30/06/2017, da presentare entro il 31/03/2018, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2017 è il 30/06/2018, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1/07/2016-30/06/2017.

PERIODO IMPOSTA	TERMINE DI STAMPA
01/07/2016 – 30/06/2017	30/06/2018 (3° mese successivo al 31/03/2018 termine di presentazione della dichiarazione)